

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1984

**Presidenza del Presidente BONIFACIO
indi del Vice Presidente TARAMELLI**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Status degli amministratori locali» (142),
d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Adeguamento delle indennità degli assessori
comunali» (71), d'iniziativa dei senatori Boz-
zello Verole ed altri

«Posizione e trattamento dei dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni
pubbliche elettive in seno alle unità sanitarie
locali» (363), d'iniziativa dei senatori Santal-
co ed altri

**(Seguito della discussione congiunta e
approvazione, con modificazioni, degli arti-
coli del disegno di legge n. 142, con assorbimento
degli articoli dei disegni di legge
nn. 71 e 363) (1)**

PRESIDENTE:

- Bonifacio (DC) Pag. 2, 3, 4 e *passim*
- Taramelli (PCI) 18, 19, 20 e *passim*

BONIFACIO (DC) 20

BASTIANINI (PLI) 2, 7, 8 e *passim*

CASTELLI (DC) 8, 11, 15 e *passim*

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno .. 3, 4,
5 e *passim*

DE SABBATA (PCI)	Pag. 3, 5, 7 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI)	2, 3, 25
GUALTIERI (PRI)	2, 3, 7 e <i>passim</i>
LAPENTA (DC)	22
MURMURA (DC), relatore alla Commissione ...	3, 4, 5 e <i>passim</i>
PAVAN (DC)	3, 5, 7 e <i>passim</i>
STEFANI (PCI)	8, 10, 11 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	5, 11
TRIGLIA (DC)	2, 5, 7 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

**Presidenza del Presidente
BONIFACIO**

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Status degli amministratori locali» (142), d'iniziativa
dei senatori Pavan ed altri

«Adeguamento delle indennità degli assessori comu-
nali» (71), d'iniziativa dei senatori Bozzello Verole
ed altri

«Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbli-

che elettive in seno alle unità sanitarie locali» (363), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri (Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 142, con assorbimento degli articoli dei disegni di legge nn. 71 e 363) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «*Status* degli amministratori locali», d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri, «Adeguamento delle indennità degli assessori comunali», d'iniziativa dei senatori Bozzello Verole ed altri, e «Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive in seno alle unità sanitarie locali», d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri.

Comunico che è pervenuto il nuovo parere della Commissione bilancio su emendamenti approntati dall'apposita Sottocommissione che ha curato lo schema di articolato sullo *status* degli amministratori. Ne do lettura:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, avendo la 1^a Commissione provveduto ad introdurre nell'articolo 21 la previsione della spesa, accogliendo inoltre gli emendamenti proposti nel precedente parere in data 7 febbraio 1984».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale e il relatore ha svolto la sua replica. Passiamo pertanto, se non si fanno osservazioni, all'esame e alla votazione degli articoli, prendendo a base il testo elaborato, in sede di Sottocommissione, a modifica dell'articolato del disegno di legge n. 142.

Ne do lettura:

Art. 1.

I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge presso comuni e province, nonché presso enti, istituti, aziende od organismi dipendenti, vigilati o comunque derivati dai cennati enti territoriali, hanno diritto di disporre del tempo

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali».

necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spesa nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

GUALTIERI. Propongo che venga soppressa la parola «vigilati». Non capisco, infatti, perchè debbano essere estesi anche ai rappresentanti di enti vigilati, che sono sottoposti ad altre norme, i trattamenti giuridici ed economici dei consiglieri comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Questa è una norma generale che indica di cosa ci stiamo occupando. La disciplina specifica verrà trattata negli articoli successivi e quindi da questo primo articolo non deriva alcun diritto.

GUALTIERI. Neanche nel testo originario dell'articolo 1 si parlava di enti vigilati.

BASTIANINI. Mi associo all'emendamento presentato dal senatore Gualtieri.

TRIGLIA. Allora, facciamo un esempio, quello dell'ente lirico del Teatro della Scala, che è vigilato dal comune di Milano. Di quale *status* godranno i suoi amministratori se togliamo dall'elenco questo tipo di enti?

GARIBALDI. Forse è superfluo mantenerli nell'elenco, proprio perchè vengono di volta in volta indicati negli articoli seguenti gli enti i cui amministratori godranno del nuovo *status*.

GUALTIERI. Secondo me, non è possibile estendere gli stessi diritti attribuiti agli amministratori comunali e provinciali anche, per esempio, ai membri della commissione del teatro di Cesena.

TRIGLIA. Il caso da me citato è diverso da questo.

PRESIDENTE. Forse ha ragione il senatore Gualtieri; infatti, se non vi sono casi in cui gli amministratori di enti vigilati hanno i requisiti per godere di tali diritti, è inutile inserirli nel novero degli enti indicati all'articolo 1.

DE SABBATA. Si badi, però, che questa definizione ha un duplice risvolto, perchè è vero che consente, ma anche impedisce. In altri termini, tutto ciò che per questi enti non è previsto dal testo non può essere deliberato. Si tolga pure la parola «vigilati», ma ricordiamoci che questo provvedimento viene guardato come un insieme di norme che consente tutto, mentre invece va visto anche sotto l'aspetto dei limiti che pone. Attenzione, quindi, perchè si può ottenere l'effetto esattamente contrario a quello che si desidera.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Gualtieri. Propongo inoltre che all'articolo 1, come anche ai seguenti, venga apposta una rubrica che ne definisca il contenuto. La rubrica dell'articolo in esame dovrebbe essere: «Oggetto del provvedimento».

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Gualtieri, e concordo anche circa l'apposizione delle relative rubriche agli articoli in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Gualtieri tendente a sopprimere, dopo le parole: «organismi dipendenti», la parola: «vigilati».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, senatore Murmura, tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Oggetto del provvedimento».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

Sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è previ-

sta dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui al precedente articolo 1.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo per questo articolo la seguente rubrica: «Collocamenti in aspettativa».

GARIBALDI. Si potrebbe abolire la parola «collocamenti» indicando semplicemente «aspettative», così come più avanti si parla di «permessi». Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Murmura tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Collocamenti in aspettativa».

È approvato.

GUALTIERI. Vorrei sapere se i componenti dei consigli di quartiere contemplati nell'articolo 1 come organismi dipendenti e che figurano nell'articolo 2, possono con questa formulazione godere dell'aspettativa e se attualmente ne godono.

PAVAN. A norma dell'articolo 30 della legge n. 300 del 1970, potevano andare in

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

aspettativa non retribuita tutti gli eletti a cariche di questo tipo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Gli articoli 31 e 32 della legge n. 300 del 1970 ponevano, anzi, gli oneri assicurativi a carico dell'INPS e di altri istituti assicurativi e previdenziali. Ora invece sono collocati, sia pure con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 2, in parte a carico dell'ente locale e in parte a carico dell'eletto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella allegata alla presente legge.

I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 8 mila abitanti e che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica di tale articolo sia la seguente: «Indennità di carica del sindaco».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Il senatore De Sabbata propone un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 3, le parole: «con popolazione superiore a 8 mila abitanti e che non siano lavoratori dipendenti» con le altre: «con popolazione superiore a 8 mila abitanti, che non siano lavoratori dipendenti».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo che l'articolo 4, relativo ai permessi per assenze di lavoro, venga per il momento accantonato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 4 viene accantonato.

Passiamo all'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella determinata per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella determinata per il sindaco.

All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella determinata per il sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 45 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella assegnata al sindaco.

I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero, essendo soggetti a rapporto di lavoro dipen-

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN (9 febbraio 1984)

dente, chiedano di essere collocati in aspettativa non retribuita.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, alla fine dei primi tre commi, le parole: «determinata per il sindaco» con le altre: «assegnata al sindaco».

DE SABBATA. Deve trattarsi, comunque, della percentuale prevista dell'indennità concreta assegnata al sindaco.

PAVAN. Concreta non significa nulla. Con il primo comma semplicemente attribuiamo una indennità di carica corrispondente al 50 per cento di quella prevista per i sindaci, secondo la tabella allegata.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo senz'altro, senatore Pavan, ma l'osservazione che faceva il senatore De Sabbata è un'altra: qualora il tetto non sia raggiunto per il sindaco è chiaro che l'indennità dell'assessore dovrebbe essere rapportata alla percentuale prevista della somma concretamente spettante al sindaco stesso, altrimenti potremmo ottenere un risultato punitivo per costui.

TRIGLIA. Ad esempio, se il sindaco per sua volontà invita il consiglio comunale a non concedergli l'indennità (visto che le votazioni per tali indennità si riferiscono alle singole persone sia con la disciplina passata che con quella presente), ne consegue che il 75 per cento di zero è zero.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Al senatore Triglia vorrei dire che se il sindaco di un comune con meno di 20.000 abitanti è un parlamentare, non percepisce alcuna indennità; invece gli assessori anziani possono percepire l'indennità loro spettante.

TRIGLIA. Allora ha ragione il senatore De Sabbata, perchè l'indennità «assegnata» non significa l'indennità «concreta».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. È proprio quello che volevo dire riguardo all'emendamento proposto dal Governo: il riferimento deve essere alla tabella. Non occorre dunque nè la parola «determinata» nè la parola «assegnata», ma si dovrebbe dire: «di cui alla tabella...».

DE SABBATA. A mio avviso, inoltre, le parole: «entro i limiti» andrebbero sostituite con le parole: «entro il limite». Comunque mi rimetto al relatore.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo con questa proposta.

TARAMELLI. Si fa riferimento ai limiti della percentuale dell'indennità prevista dalla tabella per il sindaco.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora, si potrebbe usare sempre la parola «prevista».

PAVAN. In effetti, si potrebbe dire: «prevista per il sindaco».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Quindi, siamo tutti d'accordo che con il termine «prevista» si fa riferimento alla tabella. Mi pare che sia utile emendare il testo in tal senso.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo allora un emendamento tendente a sostituire, alla fine dei primi tre commi nonché alla fine dei commi quarto e quinto, rispettivamente le parole: «determinata per il sindaco» e «assegnata al sindaco», con le altre: «prevista per il sindaco».

Vorrei inoltre rilevare che, a mio avviso, al penultimo comma dell'articolo vi è un errore; ritengo infatti che la formula esatta non sia: «chiedano di essere collocati» ma «siano collocati».

DE SABBATA. Sono d'accordo per quanto riguarda l'osservazione del Governo in merito al penultimo comma dell'articolo e presento un emendamento in tal senso. Vorrei però sottolineare che la formula proposta per

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

gli altri commi è impropria, volendosi in realtà indicare i limiti previsti dalla tabella. L'articolo 3 parla infatti di limiti perchè la tabella indica i limiti e non le indennità.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 5 sia la seguente: «Indennità di carica degli assessori comunali».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire, alla fine dei primi tre commi e alla fine dei commi quarto e quinto, rispettivamente le parole: «determinata per il sindaco» e «assegnata al sindaco», con le seguenti: «prevista per il sindaco».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata tendente a sostituire, al penultimo comma, le parole: «chiedano di essere collocati» con le altre: «siano collocati».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Indennità di carica degli assessori comunali».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 4.

I lavoratori dipendenti privati o pubblici eletti nei consigli comunali o provinciali nonchè nei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti aventi funzioni deliberative hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera

giornata nella quale sono convocati gli organi collegiali.

I lavoratori dipendenti privati o pubblici, eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali non contemplati dal precedente comma nonchè nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi consiliari o assembleari di cui fanno parte.

Gli eletti negli organi esecutivi dei cennati enti o organismi hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevabili a quarantotto ore per i sindaci.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza, come disciplinato dai precedenti commi.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 4 sia la seguente: «Permessi».

Ritengo, inoltre, che sia necessario sostituire, al primo comma, la parola: «collegiali» — che mi sembra abbia un significato eccessivamente lato perchè potrebbe riferirsi anche ad altro tipo di riunione, ad esempio quelle degli organismi esecutivi — con la parola: «consiliari».

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Forse sarebbe meglio dire: «i rispettivi consigli».

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. Allora, propongo di sostituire, alla fine del primo comma, le parole «gli organi collegiali» con le altre: «i rispettivi consigli».

DE SABBATA. Signor Presidente, proporrei di eliminare, alla fine del penultimo comma, le parole: «come disciplinato dai precedenti commi», perchè a mio avviso non solo sono superflue, ma anche incomprensibili.

BASTIANINI. C'è un problema che riguarda il primo comma e, di conseguenza, il secondo e il terzo. Ribadiamo la nostra perplessità sul riconoscimento agli eletti nei consigli circoscrizionali della possibilità di assentarsi per l'intera giornata. Preferirei che per i consiglieri circoscrizionali, indipendentemente dalla classe demografica, si applicasse il secondo comma; quindi propongo che al primo comma venga soppresso il riferimento ai consigli circoscrizionali.

Propongo inoltre che la norma prevista al terzo comma venga limitata ai soli presidenti dei consigli circoscrizionali. Riteniamo che questa norma dia troppa disponibilità di permessi ai consiglieri circoscrizionali rispetto ai sindaci. Faccio un ragionamento molto semplice sulla base della mia esperienza di consigliere comunale: il sindaco ha il permesso per una giornata intera quando si tiene il consiglio (ma sappiamo quanto lavoro di preparazione sia necessario), poi praticamente ha solo 48 ore lavorative di permesso al mese, che non sono poi tante.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Rimane comunque la possibilità di prendere l'aspettativa anche se questo incide sullo stipendio.

TRIGLIA. In un'amministrazione regionale che svolga una certa mole di lavoro, un sindaco riceve per lo meno dai tre ai cinque inviti alle riunioni regionali.

BASTIANINI. In conclusione, la mia proposta è di sopprimere, al primo comma, le parole: «nonchè nei consigli circoscrizionali

dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti aventi funzioni deliberative», di sopprimere al secondo comma le parole: «non contemplati dal precedente comma» e di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: «dei cennati enti o organismi», le parole: «e i presidenti dei consigli circoscrizionali».

PAVAN. Vorrei fare un'osservazione all'emendamento proposto dal collega. Avevamo posto il limite dei comuni con più di 500.000 abitanti (che sono solo sei) proprio per porre un limite alla previsione del primo comma dell'articolo 4, col vincolo ulteriore della funzione deliberativa. Vorrei pregare dunque il collega Bastianini di rivedere la sua posizione, visto che la Sottocommissione non aveva espresso osservazioni su questa previsione normativa.

GUALTIERI. Farò soltanto questa osservazione, poichè il resto del provvedimento ci soddisfa. Sostengo fortemente quanto ha detto poco fa, circa i consiglieri circoscrizionali, il collega liberale: ritengo giusto includere tutto nel secondo comma ed inserire i presidenti di consiglio circoscrizionale nel terzo comma.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo solo se chiariamo che si tratta di presidenti di consigli circoscrizionali di comuni con più di 500.000 abitanti.

GUALTIERI. La proposta del senatore Bastianini mi sembra equilibrata nel complesso e la precisazione del Governo è valida.

TRIGLIA. Non ho partecipato volutamente ai lavori della Sottocommissione, anche perchè ritengo che non ci debbano essere pressioni settoriali; però la definizione di certi rapporti stabilisce poi una realtà che regola la vita degli enti locali. Con questi emendamenti noi decidiamo la sorte delle circoscrizioni. Personalmente sono convinto che questo aspetto del decentramento amministrativo debba essere attuato solo nei grandi comuni, anche se non mi formalizzo per la

indicazione dei 500.000 abitanti. Infatti, se si consente a tutti, accade che in una città di 40.000 abitanti, come quella che conosco molto bene, visto che è la mia, si possono avere tredici consigli di quartiere. Questo meccanismo radicalizza il decentramento amministrativo laddove l'esperienza ha dimostrato che non serve.

BASTIANINI. Per quanto riguarda le proposte di emendamento che ho prima formulato, preciso che al terzo comma intendo considerare i presidenti dei consigli circoscrizionali con oltre 500.000 abitanti.

STEFANI. Non è sufficiente; ci sono consigli circoscrizionali che, avendo funzioni deliberative, hanno compiti, dal punto di vista qualitativo, profondamente diversi dagli altri.

CASTELLI. La mia preoccupazione non tocca il problema delle circoscrizioni ma un altro problema, quello relativo ai consorzi tra enti locali ed ai consigli delle aziende municipalizzate.

In effetti qui vengono regolamentate delle situazioni assolutamente disparate: v'è infatti la grande azienda municipalizzata di Milano o di Roma e v'è l'azienda municipalizzata per la distribuzione del gas metano con tre soli dipendenti. Ai componenti del consiglio di amministrazione di una azienda municipalizzata con tre dipendenti (componenti che magari sono in numero di otto) concediamo, oltre al tempo necessario per partecipare alle riunioni (che talvolta si tengono ogni trimestre), ventiquattro ore lavorative al mese: per fare che cosa? Nel caso poi dei consorzi tra enti locali, abbiamo ugualmente situazioni completamente diverse: vi sono consorzi che svolgono un'attività estremamente intensa e vi sono consorzi per lo studio del progetto del depuratore i quali non hanno nemmeno una struttura burocratica; hanno dato l'incarico a qualcuno di studiare un progetto che si attuerà fra cinque o dieci anni, ma non hanno l'onere di periodiche riunioni.

Quindi, per quanto attiene ai consigli delle aziende municipalizzate, proporrei di usare

come criterio base il numero dei dipendenti, limitando il riferimento alle aziende con almeno 300 dipendenti. In tal caso ci riferiremmo solo ad aziende municipalizzate nell'ambito delle quali il consiglio di amministrazione ha dei compiti e delle funzioni consistenti.

Per quanto attiene ai consorzi tra enti locali, ritengo la questione talmente complessa da impedire in questa sede una normativa che riesca a distinguere le situazioni nelle quali effettivamente vi è la necessità della concessione di un determinato numero di ore da altre per le quali ogni elargizione sarebbe uno spreco inutile.

L'argomento potrà essere più utilmente affrontato quando discuteremo delle finalità, delle funzioni, delle strutture dei consorzi.

In conclusione, eliminerei la menzione dei consorzi tra enti locali e parlerei solo delle aziende municipalizzate aventi almeno 300 dipendenti.

DE SABBATA. È un riferimento sproporzionato alla realtà effettiva delle aziende. Il numero di 300 dipendenti di cui lei parla non corrisponde per niente alla realtà delle nostre aziende.

Circa le altre proposte che sono state avanzate, devo dire che non sono d'accordo con la esclusione dei consigli di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, perchè questa specificazione serve proprio a dare a tutti i consiglieri, anche nelle circoscrizioni di queste città, la possibilità di svolgere quelle funzioni che sono praticamente esecutive nelle commissioni; le commissioni, infatti, non hanno tempo particolare a disposizione per le funzioni esecutive e possono godere di queste ventiquattro ore che sono date per i consigli circoscrizionali.

Sottolineo quindi quello che è stato detto dal senatore Pavan, poichè si tratta solo di sei grandi città: in queste città sono le commissioni dei consigli di quartiere, che siedono in permanenza, a fare le funzioni di ramo, di settore; sottolineo il fatto che queste commissioni siedono in permanenza. Perciò si propone che i loro componenti abbiano al-

meno la possibilità di avere ventiquattro ore libere, nella sola giornata in cui si riunisce il consiglio di circoscrizione. Non si tratta di grande cosa, anche perchè, se si passa ad integrare il terzo comma, lo si può fare solo per i presidenti dei consigli di quartiere e non per i presidenti delle commissioni che sono, per esempio nel caso di un consiglio di quartiere di un comune con popolazione di 200.000 abitanti, in numero non inferiore agli assessori. Essi fanno le funzioni effettive che mandano avanti i grandi comuni di questo tipo e non possono essere assorbiti dalla giunta.

Questo è il vero funzionamento del sistema. E poi, in fin dei conti, si chiedono solo ventiquattro ore per ogni consiglio di circoscrizione.

Rilevo, comunque, che l'approvazione dell'emendamento soppressivo del senatore Bastianini al primo comma comporta la modificazione del terzo comma, e se modifichiamo il terzo comma dobbiamo farlo in modo complessivo. Direi che forse siamo andati oltre la nostra stessa intenzione, cioè non si è considerato che i consigli di amministrazione delle aziende municipali sono organi esecutivi, e quindi si sono compresi organi esecutivi che forse non erano nelle originarie intenzioni.

Per quel che riguarda il problema delle ventiquattro ore lavorative, noi avevamo soprattutto presenti le condizioni delle piccole giunte, cioè di quelle dei comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, perchè il raddoppio della indennità degli assessori riguarda appunto i comuni dai 50.000 abitanti in su; quindi, il nostro obiettivo principale era quello di garantire il funzionamento delle giunte. Personalmente, ritengo che sarebbe meglio limitare l'elenco degli altri organi da comprendere, anzichè estenderli. Piuttosto, sarebbe il caso di precisare quali sono gli organi esecutivi: se vogliamo inserire anche le giunte delle comunità montane e i consigli di gestione delle unità sanitarie locali, va bene, ma per quanto riguarda gli altri organi sarei dell'opinione di fare *tabula rasa*. Non ritengo opportuno inserire i consigli di amministrazione delle aziende, poichè essi hanno altri criteri, in quanto hanno il diritto di andare

in aspettativa e il tempo di partecipare ai lavori.

Non condivido il secondo emendamento, presentato dal senatore Bastianini, e pregherei il presentatore di ritirarlo.

TRIGLIA. Se si definisse l'indicazione dei comuni maggiori nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, in qualche modo, come Parlamento e come Governo, si darebbe sicuramente un'indicazione sull'ipotesi futura del decentramento, ma si affermerebbe il principio secondo il quale le grandi aree metropolitane sono solo quelle superiori ai 500.000 abitanti. Quindi pregherei il senatore Bastianini di ritirare il suo emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Senatore Bastianini, lei intende insistere sull'emendamento presentato al primo comma?

BASTIANINI. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per la cortesia e l'attenzione con cui hanno seguito la mia proposta; mi rendo conto anche del fatto che in materia di decentramento vi sono esperienze così diverse da rendere difficile stabilire un criterio unico. Apprezzo in particolare l'attenzione del senatore De Sabbata che va nella direzione da me indicata, però insisto sull'emendamento per un motivo molto semplice: vi sono circa 400 persone in ogni grande città che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1. E allora, io ritengo eccessivo dare una giornata intera a questi soggetti; secondo me, quanto previsto dal secondo comma risulta sufficiente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al parere del Governo.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, poichè l'opinione del Governo era quella di restringere il più possibile la concessione del diritto all'assenza dal lavoro per l'intera giornata, esso acconsentì all'introduzione tra i soggetti considerati dalla normativa dei membri delle circoscrizioni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Se ora si chiede di escludere tali

soggetti, naturalmente cercando di ottemperare alla giusta esigenza di permettere non solo ai membri delle circoscrizioni di partecipare alle riunioni, ma eventualmente anche al loro presidente, non avendosi organo esecutivo, di poter assolvere anche in forma più larga al proprio compito, il Governo si dichiara favorevole.

PAVAN. Di fronte a queste dichiarazioni, e tenendo conto anche delle osservazioni fatte dal senatore Triglia, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento soppressivo presentato dal senatore Bastianini, con l'impegno però che al terzo comma, laddove si prevedono i permessi per gli organi esecutivi, venga previsto anche il permesso per i presidenti dei consigli circoscrizionali con il limite dei 500.000 abitanti, allo scopo di dare anche l'indicazione che suggeriva il senatore Triglia.

STEFANI. Confermo il voto contrario del nostro Gruppo a questa proposta, perchè occorre salvaguardare il limite delle cinque città e il limite collegato alle funzioni. Personalmente, ritengo che in questo modo non si vada ad ampliare l'applicazione della normativa rispetto a quella già esistente e non credo che si faccia un atto giusto nella direzione di un contenimento. Siamo d'accordo che tale atto potrebbe rientrare nel terzo comma, ma tale norma non può, a nostro parere, essere modificata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all votazione.

Metto ai voti anzitutto l'emendamento presentato dal relatore, senatore Murmura, tendente ad inserire nell'articolo la rubrica: «Permessi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bastianini tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: «nonchè nei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti aventi funzioni deliberative».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore Murmura tendente a sostituire, alla fine del primo comma, le parole: «gli organi collegiali» con le altre: «i rispettivi consigli».

È approvato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in conseguenza dell'esito della votazione sull'emendamento soppressivo del senatore Bastianini al primo comma, presento a mia volta — facendo mia una proposta dello stesso senatore Bastianini — un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: «non contemplati dal precedente comma».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo con il seguente:

«Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, negli organi esecutivi delle comunità montane e nei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti dei consigli circoscrizionali di comuni con popolazione superiore a duecentocinquanta mila abitanti, i presidenti di associazioni intercomunali con popolazione superiore a centomila abitanti, nonché i presidenti di aziende municipali o provinciali e di consorzi fra enti locali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci».

TRIGLIA. Vorrei sapere se il limite di centomila abitanti riguarda solo le associazioni intercomunali e non anche le unità sanitarie locali.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, è così.

DE SABBATA. Quindi le unità sanitarie locali sono previste specificatamente come comitati di gestione?

TRIGLIA. Proporrei alcune modifiche al nuovo testo del terzo comma proposto dal Governo.

Ritengo infatti, insieme con il senatore Castelli, che laddove si parla dei presidenti dei consigli circoscrizionali di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sarebbe utile precisare che si tratta di consigli circoscrizionali «aventi funzioni deliberative». Propongo altresì di abbassare la fascia della popolazione da 250.000 a 100.000 abitanti.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta la modifica proposta dai senatori Triglia e Castelli.

TARAMELLI. Ritengo che la posizione del Governo possa essere condivisa.

BASTIANINI. Ribadisco che considero eccessivo il tempo accordato per i permessi, specie per quanto concerne i presidenti dei consigli circoscrizionali.

TRIGLIA. Siamo scesi a 100.000 abitanti, e tale cifra è certamente molto riduttiva rispetto al testo iniziale.

STEFANI. Non mi pare che lei conosca il decentramento.

TRIGLIA. Lo conosco, e soprattutto conosco il vostro decentramento.

Insieme con il collega Castelli vorrei proporre un'altra modifica basata su osservazioni che non sono certamente infondate. Una azienda municipalizzata che gestisca due o tre enti pubblici e che abbia 50 dipendenti è difficile che fatturi meno di 10 miliardi. Pertanto, consentire al presidente di consiglio circoscrizionale di avere due giornate al mese mi pare sia del tutto legittimo, mentre per i consorzi dei comuni 50 dipendenti rappresentano una cifra astronomica, riscontrabile forse in due o tre consorzi soltanto in

tutta l'Italia. Un consorzio tra comuni con 10 dipendenti è già enorme.

Propongo dunque di sostituire, nel testo presentato dal Governo, le parole: «aziende municipali o provinciali» con le altre: «aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti», e di sostituire quindi le parole: «enti locali con più di cinquanta dipendenti» con le altre: «enti locali con più di dieci dipendenti».

GUALTIERI. In pochi minuti state svenendo tutto...

CASTELLI. Direi che un consorzio con dieci dipendenti si può già considerare un «signor» consorzio.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo con le modifiche proposte dai senatori Triglia e Castelli.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con la valutazione del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal Governo che, con le modifiche suggerite dai senatori Triglia e Castelli, risulta così formulato:

«Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, negli organi esecutivi delle comunità montane e nei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi funzioni deliberative di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, i presidenti di associazioni intercomunali con popolazione superiore a centomila abitanti, nonchè i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti e di consorzi fra enti locali con più di dieci dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci».

È approvato.

Il relatore Murmura propone un emendamento di carattere formale tendente a sopprimere le ultime parole del quinto comma: «, come disciplinato dai precedenti commi».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Essendo stato l'articolo 5 precedentemente approvato, passiamo all'articolo 6, di cui do lettura:

Art. 6.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista per il sindaco del rispettivo comune capoluogo.

All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella attribuita al presidente.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennità mensile di carica è fissata entro i limiti del 70 per cento di quella attribuita al presidente.

I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

TRIGLIA. Quando, all'ultimo comma, si dice che i relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale, si intende nominativamente?

PRESIDENTE. È implicito.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Prima si decide la sede e poi, *singulatim*, si adottano questi provvedimenti.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Come per gli altri articoli, anche per questo propongo una rubrica, e cioè: «Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia».

Propongo inoltre di apportare al testo dell'articolo, in armonia con quanto approvato all'articolo 5, alcune modifiche di coordinamento, sostituendo, al secondo comma, le parole: «di quella attribuita al presidente» con le altre: «di quella prevista per il presidente», e sostituendo al terzo comma l'espressione: «è fissata entro i limiti del 70 per cento di quella attribuita al presidente» con la seguente: «è corrisposta entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il presidente».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 che, con l'emendamento testè approvato e con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 6.

(Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia)

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista per il sindaco del rispettivo comune capoluogo.

All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il presidente.

I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provin-

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

ciali che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

È approvato.

Art. 7.

Ai presidenti delle comunità montane è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella spettante, ai sensi del precedente articolo 3, al sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nella comunità.

Ai componenti degli organi esecutivi delle comunità montane con popolazione superiore a 10 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella attribuita al presidente. Tale limite può essere elevato al 60 per cento per chi svolga funzioni di vice presidente vicario.

I relativi provvedimenti sono adottati dal massimo organo deliberante della comunità.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle comunità montane con popolazione superiore a 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 7 sia la seguente: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di comunità montane».

Propongo inoltre tre modifiche di coordinamento tendenti a sostituire, al primo comma, le parole: «di quella spettante, ai sensi del precedente articolo 3, al sindaco» con le altre: «di quella prevista, ai sensi del precedente articolo 3, per il sindaco», a sostituire al secondo comma le parole: «attribuita al presidente» con le altre: «prevista per il presidente», e a sostituire infine, al terzo comma, le parole: «dal massimo organo deliberante della Comunità» con le seguenti: «dall'assemblea della Comunità».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di comunità montane».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 che, con l'emendamento testè approvato e con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 7.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di comunità montane)

Ai presidenti delle comunità montane è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista, ai sensi del precedente articolo 3, per il sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nella comunità.

Ai componenti degli organi esecutivi delle comunità montane con popolazione superiore a 10 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il presidente. Tale limite può essere elevato al 60 per cento per chi svolga funzioni di vice presidente vicario.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'assemblea della comunità.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle comunità montane con popolazione superiore a 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

È approvato.

Art. 8.

Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta una in-

dennità mensile di carica entro i limiti dell'80 per cento di quella spettante, ai sensi della tabella allegata alla presente legge, al sindaco di un comune avente popolazione pari a quella della corrispondente unità sanitaria locale e comunque non superiore a quella spettante al sindaco del comune capoluogo della provincia.

Ai componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta l'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella attribuita al presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle assemblee o dai consigli di amministrazione competenti.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali con oltre 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

MURMURA, relatore alla Commissione. Propongo che all'articolo venga apposta la seguente rubrica: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di comitato di gestione di USL».

Presento quindi un emendamento al primo comma tendente ad abbassare i limiti dell'indennità di carica dall'80 per cento al 70 per cento e un emendamento al terzo comma tendente a sopprimere, in fine, le parole: «o dai consigli di amministrazione competenti».

Anche a questo articolo occorre poi apportare alcune modifiche formali ai fini di un migliore coordinamento, sostituendo al primo e al secondo comma le espressioni: «spettante al» e «attribuita al» con l'altra: «prevista per il».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di comitato di gestione di USL».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al primo comma, tendente a sostituire le parole: «dell'80 per cento» con le altre: «del 70 per cento».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: «o dai consigli di amministrazione competenti».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 che, con gli emendamenti approvati e con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, risulta del seguente tenore:

Art. 8.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di comitato di gestione di USL)

Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista, ai sensi della tabella allegata alla presente legge, per il sindaco di un comune avente popolazione pari a quella della corrispondente unità sanitaria locale e comunque non superiore a quella prevista per il sindaco del comune capoluogo della provincia.

Ai componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta l'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle assemblee.

I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali con oltre 50 mila abitanti che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

È approvato.

Art. 9.

Ai presidenti di enti ed aziende con amministrazione autonoma di enti territoriali è attribuita un'indennità mensile di carica entro i limiti dell'80 per cento di quella spettante al sindaco o al presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti enti od aziende può essere corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella fissata per il presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda.

CASTELLI. Propongo che al primo comma la parola: «ed» venga sostituita con l'altra: «od».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 9 sia la seguente: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi».

Anche a questo articolo, come per il precedente, presento un emendamento tendente a ridurre, al primo comma, i limiti dell'indennità di carica per i presidenti dall'80 al 70 per cento.

Presento inoltre un emendamento tendente a ridurre anche i limiti dell'indennità prevista al secondo comma per i componenti degli organi esecutivi portandoli dal 50 al 40 per cento, inserendo altresì un richiamo, in alternativa, all'articolo 15 di questo testo che prevede una indennità di presenza per coloro che non percepiscono alcuna indennità di carica.

Al terzo comma propongo di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive».

È infine opportuno inserire due modifiche di coordinamento al primo comma, sostituendo l'espressione: «è attribuita» con l'altra: «è corrisposta» e l'espressione: «di quella spettante al sindaco o al» con la seguente: «di quella prevista per il sindaco o per il».

PAVAN. Parlando dei presidenti di enti ed aziende con amministrazione autonoma di enti territoriali si escludono gli enti o istituti di ricovero i quali non sono enti territoriali.

DE SABBATA. Sono enti non territoriali di enti territoriali.

PAVAN. La frase «di enti territoriali» è riferita solo ad aziende con amministrazione autonoma.

DE SABBATA. No, è riferita anche ai presidenti di enti territoriali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Castelli tendente a sostituire, al primo comma, la parola: «ed» con l'altra: «od».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «dell'80 per cento» con le altre: «del 70 per cento».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «del 50 per cento di quella fissata per il presidente» con le seguenti: «del 40 per cento di quella prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere al terzo

comma, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 che, con gli emendamenti approvati e con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 9.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi)

Ai presidenti di enti od aziende con amministrazione autonoma di enti territoriali è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti enti od aziende può essere corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.

È approvato.

Art. 10.

Ai presidenti di consorzi o di associazioni tra comuni e province può essere attribuita, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti dell'80 per cento di quella spettante al sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio o della associazione.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o associazioni può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella attribuita al presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica di questo articolo sia la seguente: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi ed associazioni fra enti locali».

Propongo inoltre, in armonia con quanto già fatto per gli articoli precedenti, alcune modifiche di coordinamento tendenti a sostituire, al primo comma, la parola: «attribuita» con l'altra: «corrisposta» e l'espressione: «spettante al sindaco» con la seguente: «prevista per il sindaco», e a sostituire, al secondo comma, le parole: «attribuita al presidente» con le seguenti: «prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15».

TRIGLIA. I consorzi hanno esecutivi a volte ristrettissimi, a volte larghissimi. Come mai la percentuale dell'indennità mensile di carica è così alta? Propongo che al primo comma dell'articolo la percentuale dell'80 per cento venga ridotta al 70 per cento. Propongo inoltre che per l'indennità di carica mensile di cui al secondo comma il limite venga abbassato dal 50 al 40 per cento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi ed associazioni fra enti locali».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Triglia tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «dell'80 per cento» con le altre: «del 70 per cento».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Triglia tendente a sostituire, al

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

secondo comma, le parole: «del 50 per cento» con le altre: «del 40 per cento».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 che, con gli emendamenti approvati e con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, risulta del seguente tenore:

Art. 10.

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi ed associazioni fra enti locali)

Ai presidenti di consorzi o di associazioni tra comuni e province può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio o della associazione.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o associazioni può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente ovvero l'indennità di presenza di cui all'articolo 15.

I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.

È approvato.

Art. 11.

Ai consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

- 1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;
- 2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;

4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 50.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 11 sia la seguente: «Indennità di presenza dei consiglieri comunali».

PRESIDENTE. Poichè nessuno alla domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo che nel penultimo comma la parola: «prevista» sia sostituita dalla parola: «disposta».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.

Ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di

una seduta al giorno, nella seguente misura:

- 1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;
- 2) province da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;
- 3) province con oltre 500 mila abitanti, lire 50.000.

La stessa indennità è corrisposta alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

I consigli provinciali possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

**Presidenza del Vice Presidente
TARAMELLI**

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 12 sia la seguente: «Indennità di presenza dei consiglieri provinciali».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

È approvato.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In armonia con quanto già fatto all'articolo 11, propongo che nel penultimo comma di questo articolo la parola: «prevista» sia sostituita con l'altra: «disposta».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 13.

Ai componenti delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali è corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura di lire 20.000.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile nell'ambito della medesima giornata con altre indennità di presenza erogate dallo stesso ente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 13 sia la seguente: «Indennità di presenza dei componenti di assemblea di USL e di comunità montane».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 14.

Ai componenti delle assemblee di consorzi o di associazioni tra comuni e province è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno in misura pari a quella prevista per i consiglieri del comune più popoloso facente parte del consorzio o della associazione e comunque in misura non superiore a lire 30.000.

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 14 sia la seguente: «Indennità di carica dei componenti di assemblea di consorzi e associazioni fra comuni e province».

TRIGLIA. Molti consorzi, istituiti per ragioni di studio e di approfondimento, hanno assemblee vaste. Vorrei sapere se anche consorzi di questo tipo sono soggetti alla disciplina in esame ed alla corresponsione di un gettone di presenza di lire 30.000.

PRESIDENTE. Sì, anche i consorzi sono ricompresi in questa nuova disciplina.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la rubrica di cui ha testè dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 15.

Ai componenti degli organi esecutivi degli enti indicati nel predetto articolo 1 che non percepiscono alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute dei cenati organi in misura pari a quella attribuita a membri dei rispettivi consigli e assemblee.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica dell'articolo 15 sia la seguente: «Indennità di presenza di componenti di organi esecutivi non percipienti indennità di carica».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore.

È approvato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ai fini di un migliore coordinamento del testo, propongo che l'articolo 15 venga riformulato come segue:

Art. 15.

*(Indennità di presenza
di componenti di organi esecutivi
non percipienti indennità di carica)*

Ai componenti degli organi esecutivi degli enti indicati nell'articolo 1 che non percepiscono alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 15 nel testo coordinato.

È approvato.

Art. 16.

Ai presidenti dei consigli di circoscrizione, nel caso in cui siano stati loro affidati i compiti previsti dall'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una indennità di carica entro i limiti del 50 per cento di quella spettante agli assessori del comune di cui è parte la circoscrizione.

Ai componenti dei consigli di circoscrizione di cui al primo comma è attribuita una indennità di presenza, alle stesse condizioni di cui all'articolo 11, pari al 50 per cento di quella attribuita ai rispettivi consiglieri comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti, l'indennità di presenza di cui al precedente comma è attribuita anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni formalmente istituite, operanti nell'ambito dei consigli circoscrizionali.

Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale unitamente a quelle del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica all'articolo 16 sia la seguente: «Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione».

BASTIANINI. Signor Presidente, vorrei far presente che si dovrebbe limitare il numero di sedute per le quali è previsto il riconoscimento di indennità.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma non l'abbiamo fatto per nessuno.

BASTIANINI. Avevamo però riconosciuto che non si poteva corrispondere più di una indennità al giorno.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Stiamo parlando di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, quindi di pochissime città, delle aree metropolitane, dove non si può limitare alle circoscrizioni il numero di sedute delle commissioni.

TRIGLIA. Sono solo sei.

CASTELLI. Si potrebbe ripetere la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 11 e dell'articolo 12, e cioè: «Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata».

DE SABBATA. Ritengo che sia giusto aggiungere questo comma.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Credo che il senatore Bastianini abbia voluto dire un'altra cosa, cioè limitare il numero massimo delle riunioni delle commissioni.

BASTIANINI. No, non intendevo questo; si poteva limitare il numero delle indennità riconoscibili a due alla settimana.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'inserimento della norma già prevista agli articoli 11 e 12.

TRIGLIA. All'ultimo comma dell'articolo si dice che le indennità sono deliberate dal

consiglio comunale, ma secondo me andrebbe precisato che si tratta di indennità di carica e di presenza, poichè l'indennità deliberata dal consiglio è sempre quella di carica mentre quella di presenza è automatica. Qui sembrerebbe essere considerata solo quella di carica.

Per quel che riguarda poi il resto del comma: «unitamente a quelle del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali», domando se i consigli comunali deliberano l'indennità di carica.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. No, quella di presenza.

BONIFACIO. Propongo di abolire la seconda parte dell'ultimo comma formulandolo semplicemente così: «Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale». Non c'è bisogno di aggiungere altro.

TRIGLIA. Sono d'accordo.

CASTELLI. Questo viene già stabilito dalla legge. Il consiglio non delibera, ma liquida le indennità.

TRIGLIA. Questo vale per i consiglieri comunali e provinciali, mentre per quelli circoscrizionali è diverso; occorre distinguere le indennità di carica da quelle di presenza. Quindi, o lo precisiamo o si rischia di equivocare.

BONIFACIO. Col mio emendamento non c'è possibilità di errore: basta rifarsi ad altre norme che regolano i vari tipi di indennità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo la seguente rubrica: «Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bonifacio tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole: «unitamente

a quelle del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Castelli tendente ad inserire nell'articolo, dopo il quarto, il seguente comma aggiuntivo: «Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata».

È approvato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ai fini di un migliore coordinamento del testo, propongo che il primo comma dell'articolo venga riformulato come segue; «Ai presidenti dei consigli di circoscrizione aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una indennità di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune.

Propongo inoltre che la parola: «attribuita» sia sostituita, al secondo comma, rispettivamente con: «corrisposta» e «prevista», e al terzo comma con: «corrisposta», ed infine che al terzo comma, dopo le parole: «formalmente istituite», siano aggiunte le altre: «e convocate».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 che, con gli emendamenti approvati e con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 16.

(Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione)

Ai presidenti dei consigli di circoscrizione aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una indennità di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune.

Ai componenti dei consigli di circoscrizione di cui al primo comma è corrisposta una indennità di presenza, alle stesse condizioni di cui all'articolo 11, pari al 50 per cento di quella prevista per i consiglieri del comune.

Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti, l'indennità di presenza di cui al precedente comma è corrisposta anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni formalmente istituite e convocate, operanti nell'ambito dei consigli circoscrizionali.

Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

È approvato.

Art. 17.

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale, cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Agli amministratori della provincia il rimborso per le spese di viaggio sostenute compete con riferimento al territorio della regione.

I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. A questo articolo propongo la seguente rubrica: «Rimborsi di spese e indennità di missione».

CASTELLI. Alla fine del primo comma, al posto delle parole: «, come successivamente modificata», proporrei le altre: «e successive modifiche».

DE SABBATA. Quando la legge richiama le successive modifiche, le cristallizza fino alla data di emanazione senza possibilità di recepire quelle future.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Forse è meglio usare l'espressione «e successive modifiche» e poi stabilire in altra sede se applicare le ulteriori modifiche intervenute dopo l'emanazione della legge.

DE SABBATA. A parer mio bisogna prevederlo subito.

PRESIDENTE. Quando la legge usa una formula del genere, di solito si fa riferimento alla situazione esistente fino a quel momento.

DE SABBATA. Vuol dire che dovremo intervenire in futuro un'altra volta per legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ma noi non sappiamo quali modifiche interverranno.

DE SABBATA. Lo sappiamo, perchè la legge autorizza il Ministro a tenere conto delle variazioni del costo della vita e a fissare le indennità.

Allora, si dovrebbe dire che si applicano gli aggiornamenti della tabella.

LAPENTA. Si potrebbe usare la formula: «e future modifiche».

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma il termine «successive» non si ferma alla legge: ecco perchè ho detto che è una formula che può lasciare spazio per una diversa soluzione della questione. L'espressione «successive modifiche» non significa successive fino ad oggi, ma significa tutte le modifiche successive che si succederanno.

PAVAN. Si potrebbe fare un richiamo alla legislazione vigente in materia. Noi parliamo della legge n. 836 del 1973: ebbene, questa legge riguarda il rimborso delle indennità di missione per i dipendenti civili dello Stato; usiamo allora una espressione uguale.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire: «alle stesse condizioni previste per i dipendenti civili dello Stato».

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se si parla di aggiornamenti successivi, si usa un'espressione che va al di là del tempo. Vale a dire che si applica quella tabella con gli aggiornamenti successivi.

DE SABBATA. A questo punto, tanto vale lasciare il testo così com'è.

PRESIDENTE. Sembra anche a me preferibile non modificare l'attuale formulazione. Poichè nessun altro domanda di parlare,

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN (9 febbraio 1984)

metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire nell'articolo 17 la seguente rubrica: «Rimborsi di spese e indennità di missione».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 18.

Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennità prevista dalla presente legge, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti di cui all'articolo 17.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che a tale articolo venga apposta la seguente rubrica: «Divieto di cumulo».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 19.

Le indennità previste dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del Tesoro, entro gli indici

rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il primo aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1987, con riferimento al 1° gennaio 1984.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che a tale articolo venga apposta la rubrica: «Aggiornamento periodico delle indennità».

DE SABBATA. Poichè tutto il testo fa riferimento ai limiti delle indennità, propongo un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «Le indennità previste dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornate» con le altre: «I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma dal senatore De Sabbata.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 20.

L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmen-

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN (9 febbraio 1984)

te documentati mediante attestazione dell'ente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. La rubrica che propongo per questo articolo è: «Documentazione per i permessi».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 21.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all'uopo utilizzando le risorse proprie o quelle trasferite.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Per questo articolo propongo la seguente rubrica: «Copertura dell'onere finanziario».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 22.

I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro

richiesta tale trattamento, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo che la rubrica di questo articolo sia la seguente: «Disposizione transitoria».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 23.

Le indennità di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Le indennità di missione sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per le medesime indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. La rubrica che propongo per questo articolo è la seguente: «Disposizioni fiscali».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. La rubrica che propongo a tale articolo è: «Ambito di applicazione».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 25.

A partire dal biennio 1985-1986, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti, indicati dall'articolo 1, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennità e rimborso spese.

Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati dall'articolo 1 sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.

La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. La rubrica proposta per questo articolo è: «Relazione al Parlamento».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 26.

Le modalità ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo per questo articolo la seguente rubrica: «Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 27.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, limitatamente alle cariche contemplate dal precedente articolo 1, le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1976, n. 278, nonché quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Propongo di aggiungere all'articolo la seguente rubrica: «Disposizioni abrogate».

GARIBALDI. Chiedo se non sia possibile mettere in ordine cronologico le leggi riportate nel testo.

1^a COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1984)

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è possibile perchè le normative a cui si fa riferimento sono abrogate alcune in parte, alcune per intero, e sono riportate secondo questo criterio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Passiamo ora all'esame della tabella allegata, di cui do lettura:

TABELLA

Indennità di carica ai sindaci

Comuni fino a 1.000 abitanti	L.	300.000
Da 1.001 a 3.000 abitanti	»	400.000
Da 3.001 a 5.000 abitanti	»	500.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti	»	600.000
Da 10.001 a 30.000 abitanti	»	700.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	»	850.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	»	1.100.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti	»	1.300.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	»	1.500.000
Oltre 500.000 abitanti	»	1.800.000

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abi-

tanti è corrisposta l'indennità di carica, entro i limiti previsti in relazione all'effettiva densità demografica della popolazione residente.

DE SABBATA. Propongo la soppressione dell'ultimo comma della tabella in quanto mi sembra superfluo, e comunque richiederebbe la correzione della densità demografica.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata tendente a sopprimere l'ultimo comma della tabella.

È approvato.

Metto ai voti la tabella nel testo emendato.

È approvata.

L'esame degli allegati è così esaurito.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, che avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per il disegno di legge n. 142, nel quale si intendono assorbiti i disegni di legge nn. 71 e 363, e che avrà il seguente titolo: «Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali».

Propongo che l'incarico di relatore sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire si intende conferito al senatore Murmura.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOCT. ETTORE LAURENZANO